Rapporto

numero	data	Dipartimento
6629 R	30 maggio 2012	TERRITORIO

Concerne

della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 24 gennaio 2011 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS (ripresa da Milena Garobbio) per la modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (creazione della base legale per lo stanziamento di un credito quadriennale a favore del risanamento fonico)

(v. messaggio 17 aprile 2012 n. 6629)

1. PREMESSA

L'iniziativa in esame chiede in sintesi la **modifica della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente** e tende ad inserire nella stessa il principio del finanziamento dei provvedimenti di prevenzione e risanamento fonico delle strade cantonali, tramite credito quadro quadriennale.

L'Esecutivo, con il **messaggio n. 6629** in esame, propone un controprogetto che riprende in sostanza i contenuti dell'iniziativa richiedente la modifica della Legge cantonale e l'adattamento della medesima alla normativa elaborata (art. 13a) alla legislazione federale vigente.

L'importanza degli investimenti a vantaggio della salute pubblica anche in questo importante settore è da tutti condivisa, almeno per quanto attiene al principio.

Prendendo spunto dal Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente, l'iniziativista pone l'accento su quanto sarà necessario fare in Ticino per combattere efficacemente l'inquinamento fonico. Si avverte subito che saranno necessari notevoli investimenti relativi al risanamento fonico delle strade e, per le case, all'istallazione di nuove finestre fonoisolanti: 22.5 milioni di franchi per le prime e 43 milioni per le seconde.

2. RISANAMENTO FONICO DELLE STRADE

Secondo l'art. 17 cpv. 4 lett. b dell'Ordinanza federale, **il risanamento fonico delle strade principali e di quelle comunali, andrà concluso entro il 31 marzo 2018**. Per poter fare ciò, sia a livello cantonale, sia a livello comunale, vanno già sin d'ora riservati necessari importanti crediti. Quindi, anche i Comuni dovrebbero, a proprie spese, procedere al risanamento fonico delle loro strade entro il 31 marzo 2018, cosa che fa sorgere in noi qualche legittimo dubbio.

1.0064

L'iter definito dal Consiglio di Stato per procedere razionalmente, indipendentemente dall'iniziativa in esame, può essere così riassunto:

1. Il Consiglio di Stato ha seriamente affrontato il problema divenuto oramai acuto.

2. Ritiene molto importante dare un tangibile segnale politico a lato dell'iniziativa in esame. Formula pertanto una richiesta di credito **quadro di 12 milioni di franchi per l'allestimento dei catasti del rumore** riguardanti le stradale cantonali e comunali per il **periodo 2012/2015**.

3. Il capitolo 2 del messaggio tratta di tutte le correlazioni relative al risanamento fonico; pertanto si rimanda al testo governativo.
   È comunque importante segnalare che, con l'entrata in vigore nel 2008 della nuova legge sulla perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, i finanziamenti della Confederazione si differenzieranno a dipendenza del fatto che le strade vengano classificate **"strade principali"** oppure **"altre strade"**. Queste definizioni a noi paiono alquanto approssimative; v'è quindi da sperare che venga fatta maggior chiarezza.
   Per quelle definite "altre strade", il contributo verrà versato in base a speciali accordi programmatici sottoscritti con il Cantone.
   Per le "strade principali" i contributi saranno invece corrisposti con una quota annua nell'ambito del contributo globale che fisserà la Confederazioni.

Per quanto attiene al risanamento degli edifici esposti più di altri all'inquinamento fonico di autostrade, ferrovie, strade cantonali e comunali a traffico intenso, il CdS decide al momento di soprassedere alla richiesta di finanziamento considerando pure che il risanamento fonico delle ferrovie (LRFF) compete all'Ufficio federale dei trasporti, quindi alla Confederazione.

Il Consiglio di Stato reputa l'iniziativa del PS interessante e opportuna. Comunque ritiene necessario sottoporre al Gran Consiglio un controprogetto che adatti il testo proposto nell'art. 13a alle vigenti normative federali.

<u>Art. 13a (testo proposto dall'iniziativa)</u>

Art. 13a (nuovo)

[1]Il Cantone, in base agli obiettivi fissati nel Rapporto sulla protezione dell'ambiente, promuove entro il 2018 il risanamento fonico, in particolare lungo le strade cantonali, comunali e le vie ferrate.

[2]I provvedimenti di prevenzione e risanamento previsti dalla presente legge sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo. I Comuni cofinanziano le misure del credito quadro in ragione dell'interessenza e della loro forza finanziaria, sino a un massimo del 50%.

[3]La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.

[4]Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro stanziato dal Gran Consiglio, è competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per stabilire eventuali ordini di priorità.

3. I CONTENUTI DEL CONTROPROGETTO IN BREVE

Si promuove la rielaborazione dell'art. 13a proposto inserendo il principio dello stanziamento quadriennale di crediti quadro per il finanziamento dei provvedimenti di

prevenzione e il risanamento fonico delle strade cantonali e comunali: per le strade comunali il sostegno cantonale sarà limitato agli studi; i costi esecutivi andranno a carico dei Comuni stessi.

La LaLPAmb del 24 marzo 2004 è modificata come segue:

Art. 13a (nuovo)

[1]Il Cantone, in base agli obiettivi fissati nel Rapporto sulla protezione dell'ambiente, promuove entro il 31 marzo 2018 il risanamento fonico delle strade cantonali e comunali.

[2]I provvedimenti di prevenzione e di risanamento degli impianti stradali di proprietà del Cantone (strade cantonali) sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.

[3]Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro stanziato dal Gran Consiglio, è competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per stabilire eventuali ordini di priorità.

4. CONCLUSIONI

Si chiede quindi al Gran Consiglio di approvare il disegno di modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb), annesso al messaggio.

Per la Commissione della legislazione:

Angelo Paparelli, relatore
Agustoni - Beretta Piccoli L. - Caverzasio -
Celio - Cereghetti - Corti - Galusero -
Ghisolfi - Giudici - Guerra - Gysin - Mellini -
Pedrazzini - Rückert - Stojanovic - Viscardi